

**ASD Polisportiva Futura**

---

---

\* \* \*

**PROGETTO DI SCISSIONE  
della ASD Polisportiva Futura**

**a favore della SSD Team Futura a R.L.**

---

---

**ai sensi dell'art. 2506-bis c.c.**

**Reggio Calabria - 16 giugno 2026**

## ***PREMESSA***

Il presente progetto di scissione è stato redatto dagli organi amministrativi della ASD Polisportiva Futura (di seguito anche "società scindenda" o "società scissa" o "Scissa") e della SSD Team Futura a R.L. (di seguito anche "società beneficiaria" o "Beneficiaria") ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile, al fine di illustrare l'operazione di scissione parziale della ASD in favore della SSD.

In particolare, l'operazione che sarà sottoposta all'approvazione degli organi deliberanti degli enti coinvolti, prevede il trasferimento alla SSD Team Futura a R.L. della matricola sportiva affiliata alla LND\FIGC per il titolo sportivo della squadra di calcio a 5 partecipante al campionato A2 Elite con la prima squadra e di tutto il settore giovanile con attribuzione della titolarità dell'attività sportiva e della relativa matricola FIGC n. 934736, come meglio identificati al paragrafo 5 del presente "progetto di scissione".

L'obiettivo dell'operazione di scissione è quello di separare la gestione della struttura relativa al palazzetto dello sport dalla gestione sportiva/agonistica che passerà alla SSD Team Futura a R.L.

A seguito dell'operazione descritta, la suddetta società beneficiaria eserciterà quindi un'attività sportiva-agonistica con la prima squadra ed il settore giovanile, mentre l'associazione scissa gestirà il palazzetto dello sport.

Tutti i soci della Scissa sono anche soci della Società Beneficiaria, pertanto trattandosi di scissione semplice, non sarà necessario l'aumento del Capitale Sociale di quest'ultima.

## 1. Enti partecipanti alla scissione

### 1.1 Ente scisso

#### **ASD POLISPORTIVA FUTURA**

con sede in Motta San Giovanni (RC), Via Trussardi Sn - Lazzaro, codice fiscale 92077970801 e P.IVA 02753730809, iscritta al Registro CONI e affiliata alla FIGC - LND con matricola n. **934736**.

### 1.2 Società beneficiaria

#### **SSD TEAM FUTURA A R.L.**

società sportiva dilettantistica costituita il 10.6.2026, che acquisirà affiliazione presso la FIGC - LND e sarà destinataria della matricola n. 934736, con sede in Motta San Giovanni, Via Trussardi Sn.

Capitale Sociale € 10.000,00

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria in data 16.6.2026 con il n. di C.F. 03372070809, REA RC-227308.

## 2) Tipo ed oggetto della scissione

Il progetto prevede la scissione parziale della Scissa, che conseguentemente continua la propria attività, mediante trasferimento a favore della Beneficiaria della gestione agonistica - sportiva della prima squadra di calcio a 5 e del settore giovanile facente capo alla matricola FIGC n. 934736 (definito ramo d'azienda sportivo). La scissione ha per oggetto l'assegnazione alla Beneficiaria degli elementi dell'attivo e del passivo della Scissa afferenti il ramo d'azienda sportivo, vedi Allegato A. Per effetto della scissione di tale componente, saranno altresì oggetto di trasferimento tutti i contratti, atti e rapporti strettamente inerenti al ramo d'azienda sportivo trasferito, contratti atleti e tecnici, compresi gli impegni ed obblighi ad essi specificatamente riferibili. Gli elementi sono (e/o saranno) valutati con il metodo del patrimoniale semplice. Tutti i soci della Scissa sono anche soci della Società Beneficiaria e hanno dichiarato di voler rinunciare alle situazioni Patrimoniali, alla relazione dell'Organo amministrativo ed alla relazione degli esperti sul rapporto di cambio.

### 3) Statuti delle società

#### **3.1 Società Scissa**

Lo statuto della **ASD POLISPORTIVA FUTURA**, che non subisce alcuna modifica per effetto della scissione, viene allegato al presente progetto sotto la lettera B).

#### **3.2 Società Beneficiaria**

Lo statuto della **SSD TEAM FUTURA A R.L.**, che non subisce alcuna modifica per effetto della scissione e resterà quindi quello attualmente in vigore.

### 4) Data di effetto della scissione

#### **4.1 Effetti civilistici e contabili**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, c.c., la scissione avrà effetto legale e fiscale a decorrere dal giorno in cui sarà eseguita l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese dove è iscritta la Beneficiaria.

Per quanto attiene, invece, gli effetti contabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 2504 - bis e 2506 - quater, c.c., gli stessi saranno fatti decorrere dal giorno in cui sarà eseguita l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta Beneficiaria.

#### **4.2 Effetti fiscali: imposte dirette ed indirette**

Da un punto di vista fiscale, si rappresenta quanto segue:

- Ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione è neutrale come previsto dall'art. 173, comma 1, T.U.I.R. e pertanto non costituisce il presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze. Gli obblighi di versamento degli acconti, così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta antecedenti alla data di efficacia dell'operazione restano in capo alla scissa (cfr. art. 173, cc. 5 e 12, TUIR). Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, c. 6, TUIR).
- Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. f), D.P.R. n. 633/1972.

#### 5) Metodo di valutazione e Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro

Per la determinazione del valore del ramo d'azienda e del conseguente rapporto di cambio, gli Amministratori hanno adottato il metodo patrimoniale semplice. Tale criterio si ritiene il più adeguato, razionale e condivisibile in ambito di riorganizzazioni di società sportive dilettantistiche, in quanto i valori contabili rettificati (costi di iscrizione, valorizzazione tecnica dei tesserati e oneri contrattuali futuri) riflettono in modo fedele e prudentiale l'effettivo valore economico dei beni immateriali e materiali trasferiti.

#### 6) Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire

Il trasferimento del ramo d'azienda sportivo per effetto della scissione verrà realizzato in continuità di valori contabili e fiscali. L'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione, riporta l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla Beneficiaria, con riferimento ai valori risultanti dalla situazione patrimoniale della Scissa alla data del 16 giugno 2026.

Relativamente agli elementi patrimoniali individuati, si precisa che sono oggetto di trasferimento anche tutti i contratti e rapporti ad essi relativi o connessi.

Ovviamente, l'esatto ammontare delle attività e passività trasferite verrà determinato (ed acquisito dalla Beneficiaria) nella misura che risulterà alla data di effetto contabile della scissione.

Si ricorda, infine, che le attività e passività assegnate per scissione, individuate con riferimento alla data del 16 giugno 2026, potranno risultare modificate alla data di effetto della scissione, a causa di operazioni di gestione. Ne deriva che, saranno altresì oggetto di assegnazione quegli elementi dell'attivo e del passivo che dovessero sopravvenire, nel periodo compreso tra il 16 giugno 2026 e la data di effetto della scissione, strettamente connessi a quelli individuati nell'Allegato A, ovvero afferenti ai rapporti contrattuali trasferiti.

## 7) Relazione dell'Organo amministrativo e degli esperti

Conformemente a quanto previsto dall'art. 2506 -*ter*, c. 3, c.c., essendo tutti i soci della Scissa presenti nella società beneficiaria ed avendo rinunciato alle situazioni patrimoniali non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- Situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-*quater*, c.c.
- Relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'art. 2501 - *quinquies* e 2501 *sexies*, c.c.

## 8) Pubblicazione del progetto di scissione

Il presente progetto di scissione viene depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2506 - *bis*, c.c.

## 9) Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti al presente progetto di scissione che non incidono sui diritti dei terzi e eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Reggio Calabria, 16/6/2026

Il Presidente della A.S.D. Polisportiva Futura  
Firmato - Antonino Mallamaci

L'amministratore Unico della SSD Team Futura A R.L.  
Firmato - Filiberto Lorenzo Mallamaci

### **Allegati**

- Allegato A -Patrimonio oggetto di scissione
- Allegato B - Statuto ASD POLISPORTIVA FUTURA
- Allegato C - Statuto SSD TEAM FUTURA A R.L.

### Situazione Patrimoniale ASD Polisportiva Futura al 16.6.2026

Descrizione della Voce Patrimoniale	Importo
<b>ATTIVITÀ</b>	
Titolo sportivo (Costo dell'iscrizione)	€ 36.300,00
Valore parco calciatori (Diritti/Tesseramenti)	€ 10.000,00
Materiale sportivo	€ 2.500,00
<b>Totale Attività (A)</b>	<b>€ 48.800,00</b>
<b>PASSIVITÀ</b>	
Contratti sportivi p.v. Minnella Simone Carlos Eduardo Borges Wilches Maggio Battaglia Carmelo Squillace Alessandro Squillace Gabriele	€ 45.000,00
Pendenze relative a calciatori	€ 0,00
<b>Totale Passività (B)</b>	<b>€ 45.000,00</b>
<b>VALORE NETTO TRASFERITO (A - B)</b>	<b>€ 3.800,00</b>

# COPIA

# STATUTO

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD POLISPORTIVA FUTURA".  
L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha sede in MOTTA SAN GIOVANNI CAP 89065 Via CARMELO GRECO n 6

La modifica della sede dell'associazione all'interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto. Tuttavia, tale modifica dovrà essere annotata nello Statuto e dovrà essere comunicata alla FIGC ed alla LND per l'aggiornamento del dato.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

## **Art. 2 – Scopi e finalità**

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.

L'associazione potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.

## **Art. 3 - Colori dell'associazione**

I colori dell'associazione sono GIALLO BLU

## **Art. 4 - Affiliazione**

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli



organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle entrate di cui all'art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

#### **Art. 6 - Entrate**

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche degli associati;
- b) quote di iscrizione;
- c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
- d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2;
- g) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.

#### **Art. 7 - Anno associativo**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno solare successivo.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.

#### **Art. 8 - Associati**

Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipano alle attività associative.

Associati possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irrepreensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due associati presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi Organi.

#### **Art. 9 – Domanda di ammissione**

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l'ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio

Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l'Associazione è affiliata.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.10 – Diritti e obblighi degli associati**

Tutti gli associati, sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiorenni.

Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.

Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell'ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell'associazione.

#### **Art. 11 - Cessazione della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

a) recesso;

b) morosità. L'associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall'inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l'associato non può esercitare i diritti spettanti all'associato.

c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. L'esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, dopo aver ascoltato l'associato interessato qualora lo abbia richiesto.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### **art. 12 - Tesserati dell'Associazione**

Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l'associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.

Il tesseramento avverrà per mezzo dell'associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l'associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.

Tutti i tesserati dell'associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

#### **art. 13 - Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

**Art. 14 - Assemblea degli associati**

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all'assemblea. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario ed in tutte le altre ipotesi previste dallo Statuto, nonché ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo su materie non di competenza della assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all'assemblea ordinaria;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla trasformazione, fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.

**Art. 15- Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.

**Art. 16 - Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

**Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di svolgimento della assemblea sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

#### **Art. 18 - Cariche sociali**

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri, salvo maggior numero stabilito dall'Assemblea ordinaria, ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo, eletto dalla assemblea ordinaria, rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica che garantiscano la prova della ricezione almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell'esercizio sociale sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.

Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l'assemblea degli associati per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga meno la maggioranza dei componenti ed in ogni caso quando restino in carica meno di tre componenti. In tal caso, il presidente ed, in subordine, il vicepresidente, il consigliere più anziano anagraficamente dovranno convocare, entro 15 giorni, l'assemblea per la elezione del nuovo consiglio direttivo, che avverrà secondo le previsioni dell'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

#### **Art. 20 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'associazione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati;

g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;

i) l'instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi.

l) la fissazione delle quote sociali;

m) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;

n) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità "da remoto", a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.

E' consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.

#### **Art. 21 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza, il consigliere delegato dal Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 22 - Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.




**Art. 23 – Controversie**

Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Proviviri nominati dall'Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.


**Art. 24 – Durata – Scioglimento – Fusione – Scissione – Conferimento di azienda**

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati, con esclusione delle deleghe. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.

**Art. 25 – Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice Civile.



Paola Subianni 01/05/2024



**Allegato "A" alla Raccolta n. 2523**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE**

Ai sensi delle Leggi 27 dicembre 2002 n.289 (art.90) e 16 dicembre 1991, n.398 - e successive modifiche - nonché del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, è costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione

**"SSD TEAM FUTURA A R.L."**.

**ARTICOLO 2) - SEDE**

La Società ha sede in Motta San Giovanni (RC).

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

**ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE**

La Società è senza fine di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

E' fatto divieto di distribuire anche fondi, riserve o capitale durante la vita della società sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Le norme del presente statuto sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, in conformità alle disposizioni del codice civile.

La società ha per oggetto l'esercizio, lo sviluppo ed il potenziamento della pratica sportiva dilettantistica con particolare riferimento allo sport del calcio e del calcio a cinque, a livello locale e a livello nazionale, di qualsiasi ordine e grado, quindi dalla prima squadra ai campionati giovanili.

La società si propone perciò:

- di favorire la diffusione delle discipline sportive dilettantistiche, escluse quelle considerate tipicamente come oggetto del professionismo sportivo;
- di organizzare gare, eventi, tornei e campionati;
- di organizzare, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche, anche l'attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle

attività sportive;

- di organizzare corsi di educazione, attraverso lo sport, di soggetti diversamente abili;
- di organizzare attività ricreative per il tempo libero ed attività di aggregazione sociale;
- di compiere ogni altra attività diretta a promuovere la cultura dello sport.

Ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.36, la Società potrà espletare attività secondarie e strumentali quali:

- procedere all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive ed all'acquisizione (in proprietà, in uso, in concessione, in comodato) di parchi, di aree a verde pubblico e di aree e strutture da destinare ad impianti sportivi ed al tempo libero, e potrà realizzare e/o assumere la gestione diretta di tali strutture;
- costruire, gestire, condurre e mantenere strutture per il tempo libero nei settori del turismo, dello sport e dello spettacolo, quali: alberghi, circoli ricreativi, residenze turistico-alberghiere (R.T.A), campeggi, ostelli, villaggi turistici, rifugi montani, parchi e verde pubblico attrezzato, stabilimenti balneari, sale cinematografiche, teatri, auditorium e simili;
- pubblicare periodici (esclusi i quotidiani), libri, opuscoli, manifesti e simili, in linea con le finalità della Società, miranti alla salvaguardia e alla valorizzazione dei valori dello sport e del tempo libero, compresa la realizzazione di carte tematiche e topografiche; servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati allo sport, al turismo e al tempo libero; gestione di sistemi interattivi e multimediali;
- organizzare e promuovere iniziative nel settore turistico-sportivo e del tempo libero, in particolare convegni, corsi di formazione, mostre e seminari;
- fornire assistenza alle imprese nei settori sportivi, turistici e del tempo libero;
- istituire e condurre corsi di formazione nel settore sportivo, turistico e del tempo libero.

Il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana e/o Ente di promozione sportiva di appartenenza e/o disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la Società intenderà aderire.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in genere delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline

sportive associate o Enti di promozione sportiva di appartenenza e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della Società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate.

In particolare, la Società per sé e per i propri Soci:

- 1) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- 2) S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla Federazione Italiana di appartenenza (o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza o della disciplina sportiva associata);
- 3) Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa Società è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- d) gestire attrezzature e servizi bar, ristorazione, ospitalità in struttura ricettiva alberghiera, igienico-estetici ed in genere di centro benessere per i soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo,

nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, con le limitazioni previste dalle norme di legge in vigore.

E' espressamente esclusa l'attività di intermediazione finanziaria e la raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche.

La società può accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

#### **ARTICOLO 4) - DURATA**

La società ha una durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dei soci o per il verificarsi di una delle altre cause previste dalla legge.

#### **TITOLO II**

#### **CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila). Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

#### **ARTICOLO 6) - AUMENTO DI CAPITALE**

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti - in denaro o in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica sia mediante passaggio di riserve a capitale in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati interamente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione).

Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data

dall'organo amministrativo a tutti i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese competente, mediante raccomandata A.R.; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto d'opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481-bis terzo comma C.C. per il caso di sottoscrizioni parziali.

#### **ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

#### **ARTICOLO 8) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI**

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intransferibili per atto tra vivi.

Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

#### **ARTICOLO 9) - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE**

Il trasferimento di quote mortis causa avverrà nel rispetto delle norme di diritto successorio. Si precisa che, in caso di pluralità di eredi, la partecipazione sociale si suddividerà automaticamente fra gli stessi pro-quota.

#### **ART.10) - RECESSO DEL SOCIO**

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla

legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione spedita entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese o, laddove quest'ultima non sia prevista, dalla data della trascrizione nei libri sociali, della decisione che legittima il recesso, o se quest'ultimo è determinato da fatto diverso da una decisione, dalla conoscenza del fatto da parte del socio.

Il recesso, se legittimamente esercitato, ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il rimborso della partecipazione del socio che esercita il diritto di recesso avverrà in base alle norme di legge.

#### **ARTICOLO 11) - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può essere escluso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 bis C.C.:

- per giusta causa dovuta a grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo;
- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- qualora commetta azioni disonorevoli entro e fuori dalla società o con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata dall'organo amministrativo al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.

Nei casi di recesso o di morte del socio o di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate agli eredi o al socio secondo il loro valore nominale.

Nel rimborso delle partecipazioni sociali bisogna tener

conto che la società non ha scopo di lucro e che in nessun caso le partecipazioni stesse possono essere accresciute attraverso l'accantonamento degli utili destinati esclusivamente a favore dell'attività sportiva dilettantistica.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ha determinato la liquidazione della quota.

#### **ARTICOLO 11/bis) - UNICO SOCIO**

Quando il capitale sociale appartiene interamente ad un solo socio, o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2470 c.c.

Analoghi adempimenti devono essere effettuati quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci.

A tale pubblicità può provvedere anche l'unico socio o colui che cessa di essere tale.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere pubblicate a norma del suddetto art. 2470 c.c.

I contratti fra l'unico socio e la società, nonché le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal Libro delle decisioni degli Amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Il socio unico esercita i poteri demandati all'Assemblea dei soci così come precisati nel prosieguo del presente statuto.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

##### **ARTICOLO 12) - DECISIONI DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto mediante deliberazione assembleare.

##### **ARTICOLO 13) - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma pervenuti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese oppure;
- telefax o messaggio di posta elettronica pervenuti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Registro delle Imprese o notificato alla società.

Agli atti sociali sarà conservata la prova della ricezione dell'avviso di convocazione.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione

dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia dato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c.

La rappresentanza in assemblea può essere attribuita, con delega scritta, da altra persona (anche non socio) e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-

sultati delle votazioni.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto nell'art. 2470 del codice civile.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Qualora un socio sia in conflitto di interessi, la decisione sulla materia per la quale sussiste il conflitto deve essere approvata col voto favorevole dei soci che non hanno interesse in conflitto con quello della società.

**TITOLO IV**  
**AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI**  
**ARTICOLO 14) - AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nominati con decisione dei soci.

Essi possono essere anche non soci, durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca insindacabile da parte dell'Assemblea o dimissioni e possono essere rieletti. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

#### **ARTICOLO 15) - COMPENSO**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un emolumento annuo nella misura da stabilirsi dall'assemblea; a favore degli amministratori potranno altresì essere determinate un'indennità per la cessazione della carica e accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Il tutto nei limiti del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione di cui all'oggetto sociale.

#### **ARTICOLO 16) - POTERI**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

L'Organo Amministrativo è tenuto a fare osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti Speciali per l'uso delle Strutture Sociali.

Qualora l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori sia in conflitto di interessi, la delibera adottata dall'organo amministrativo sulla materia per la quale sussiste il conflitto deve essere approvata con de-

cisione dei soci da prendersi ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

#### **ARTICOLO 17) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il vice-presidente se non già nominati dai soci.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 18) - DIRETTORE TECNICO**

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più Direttori tecnico-amministrativi, scegliendolo anche fra persone estranee alla società e determinandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso.

In occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi è obbligatoria, nella struttura sportiva, la presenza di un Direttore Tecnico che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze Motorie o di laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) oppure in Scienze e tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze mo-

torie.

#### **ARTICOLO 19) - RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

#### **ARTICOLO 20) - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE**

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale (composto da tre membri effettivi e due supplenti) oppure da un revisore unico.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c. ..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore avente i requisiti di legge. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **TITOLO V BILANCIO E UTILI**

#### **ARTICOLO 21) - ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) dalla sopraddetta chiusura; in questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile la società ha

facoltà di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

#### **ARTICOLO 22) - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Tenuto conto che la società non ha scopo di lucro non deve distribuire utili. Nel caso in cui le quote versate siano superiori ai costi, l'utile di gestione dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale sarà accantonato su un fondo di riserva provvisorio a disposizione del Consiglio di Amministrazione per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche individuate dal presente Statuto.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 23) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art.2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione

del migliore realizzo.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale dovrà essere assegnato al Coni senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione.

#### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ARTICOLO 24) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili e che siano relative al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano. Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

#### **ARTICOLO 25) - RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI**

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascuno risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio è in ogni caso tenuto a comunicare all'Organo Amministrativo perchè vengano utilizzati, oltre al predetto recapito, anche, eventualmente, il proprio numero di telefax e l'indirizzo e-mail e a comunicare all'Organo Amministrativo ogni successiva modificazione alle predette indicazioni.

#### **ARTICOLO 26) - RINVIO**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Il contenuto del presente statuto, ove non contrastante con lo statuto federale e con i regolamenti della Federazione affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace.

F.to: Antonino Mallamaci

F.to: Davide Francesco Calabrò

F.to: Alfredo Postilotti

F.to: Filiberto Lorenzo Mallamaci

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

**COPIA DIGITALE CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CHE SI RILASCIA, IN CORSO DI REGISTRAZIONE, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.**

**FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO SONIA TULLIA BARBARO**



Firmato digitalmente da  
SONIA TULLIA BARBARO  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE  
DI PALMI:82002940805